

REGOLAMENTO (CE) N. 975/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 1997****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo dellemonete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.